

**GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILE AVIO JP5 (SIM-BOLO NATO F-44) A SPECIFICA MIL-DTL-5624W PRESSO I DEPOSITI SITI IN TARANTO (ITA), AUGUSTA (ITA) E LA SPEZIA (ITA). CIG: BAE626101E.**

**FASE II (PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE)**

**CHIARIMENTI**

	<b>Quesito Operatore Economico</b>	<b>Risposta Stazione Appaltante</b>
<b>1</b>	<p>Con riferimento all'importo della garanzia definitiva da rilasciare alla sottoscrizione dell'accordo quadro, si chiede che ne venga chiarito l'ammontare.</p> <p>Nella documentazione di gara, ed in particolare, nella bozza di accordo quadro, all. 1 al disciplinare fase II, non viene specificato nulla in merito al calcolo dell'importo della garanzia definitiva, ma viene richiamato l'art. 59 del d.lgs. 36/2023 (pag. 2).</p> <p>L'art. 117 del d.lgs. 36/2023 al comma 1 prevede un importo della garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale e, nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'art. 59, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 2% dell'importo dell'accordo quadro.</p> <p>Si chiede, dunque, di indicare se l'importo della garanzia definitiva sia da calcolare nella misura del 10% o del 2% dell'importo contrattuale.</p>	<p>Nel paragrafo 19 del Disciplinare di gara è precisato che <i>“Sia all'atto della stipulazione dell'Accordo quadro che all'atto della stipulazione dei singoli Contratti di Adesione, l'aggiudicatario dovrà presentare idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice”</i>.</p> <p>Come previsto dall'art. 117 comma 1 terzo periodo del D.Lgs. 36/2023, per la stipula dell'Accordo quadro in argomento questa Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'Accordo quadro stesso. Per la stipula di ciascun Contratto di Adesione attuativo, sarà richiesta successivamente una garanzia pari al 10% dell'importo del Contratto stesso. Sono fatte salve le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice.</p>